



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2023

Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, durante la XVII legislatura sono state introdotte disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza Spa e della Veneto Banca Spa e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente - di fatto individuato in Intesa Sanpaolo - e nel trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, sono state previste un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è stato previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 e le prestazioni sono state poste a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Sono state inoltre introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, nonché per consentire il trasferimento al cessionario dell'azienda

bancaria dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione.

Nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento è stato ripreso il contenuto del precedente decreto-legge n. 89 del 2017. Detto provvedimento modificava la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e di ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, intervenendo in particolare sulla normativa in materia di riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cosiddetto « *burden sharing* »).

Come si ricorderà, il 23 giugno 2017 la Banca centrale europea ha dichiarato la Banca popolare di Vicenza Spa e la Veneto Banca Spa in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*).

Secondo le regole dell'Unione europea, una banca in dissesto ordinariamente è sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, cosiddetta « *bank recovery and resolution directive* - BRRD », che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).

Nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico, richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salva-

taggi bancari (direttiva BRRD), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.

In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza a specifiche condizioni.

Si ricorda, in proposito, che la direttiva BRRD, all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e i decreti legislativi di recepimento (in particolare il decreto legislativo n. 180 del 2015, all'articolo 20, comma 2) prevedono che la risoluzione - cioè il processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti, le autorità di risoluzione, che, attraverso l'utilizzo di tecniche e di poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, quali i depositi e i servizi di pagamento, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti - è disposta quando la relativa autorità ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico.

La normativa italiana di recepimento riconosce sussistente detto interesse pubblico ove la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (continuità delle funzioni essenziali dei soggetti in crisi, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela) e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Di conseguenza, in presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità competenti devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liqui-

dazione coatta amministrativa o se è utile avviare la procedura di risoluzione.

Fuori dal contesto della risoluzione, le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione europea sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in materia di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella comunicazione 2013/C 216/01 della Commissione europea del 30 luglio 2013 (cosiddetta «*banking communication*»). Essa richiede che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento (cosiddette «*misure di burden sharing*»), in modo tale che le distorsioni della concorrenza siano limitate.

Dall'altro lato, le medesime regole europee stabiliscono che i possessori di obbligazioni *senior* non devono contribuire al risanamento e che i depositanti rimangono pienamente tutelati, coerentemente alle stesse regole.

La Commissione europea ha riferito che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche avrebbe potuto avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse erano maggiormente operative.

Il precedente Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, articoli da 80 a 95, che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi della Veneto Banca Spa e della Banca popolare di Vicenza Spa, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.

Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche.

La crisi della Veneto Banca SpA e della Banca popolare di Vicenza SpA è quindi sfociata nella messa in liquidazione delle stesse, che ha prodotto ingenti perdite in capo agli azionisti, sia grandi investitori che piccoli risparmiatori, che detenevano per lo più le azioni in depositi bancari in regime dichiarativo o di risparmio amministrato.

L'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede la deducibilità delle minusvalenze solo se «realizzate mediante cessione a titolo oneroso», escludendo la possibilità di dedurre la perdita generatasi in sede di liquidazione (diversamente, per esempio, da altre tipologie di titoli quali le obbligazioni).

Giova ricordare che la legge del 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per l'erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori – azionisti e obbligazionisti – che hanno subito un pregiudizio – a causa delle violazioni mas-

sive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 – da parte di banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Il citato Fondo gestito da Consap aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che è stata utilizzata solo in parte.

Occorre, quindi, prevedere ulteriori misure per i risparmiatori che non hanno beneficiato del predetto Fondo.

Al fine di non penalizzare eccessivamente i risparmiatori, con il presente disegno di legge si ritiene opportuno prevedere una misura straordinaria di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi della Veneto Banca Spa e della Banca popolare di Vicenza Spa attraverso il rilascio di un'apposita certificazione da parte degli intermediari presso cui le azioni e le obbligazioni subordinate sono depositate o trasferite. Eventuali proventi che dovessero derivare in sede di liquidazione saranno tassati come corrispettivi di vendita assumendo un nuovo costo fiscale pari a zero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate *Tier 1* e *Tier 2* della Veneto Banca Spa e della Banca popolare di Vicenza Spa rilasciano, su richiesta del titolare, un'apposita certificazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, contenente le informazioni necessarie a consentire la deduzione, agli effetti tributari, della perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso.

2. Possono accedere alla deduzione di cui al comma 1 i soggetti ai quali non sono stati erogati gli indennizzi di cui ai commi 493 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero che vi abbiano rinunciato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

€ 1,00